

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 27 luglio 2002, n. 11140

*La norma di cui all'art. 58, comma 1, lett. c), del d.lgs. 267/2000, in base alla quale non possono ricoprire incarichi elettivi coloro che sono stati condannati in via definitiva per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, si applica non solo a coloro che esercitano la pubblica funzione o servizio, ma anche al soggetto che abbia agito in concorso con il primo.*

*Omissis.*

Essendo le norme di analogo tenore letterale, deve essere richiamata, per la norma dell'art. 58 cit., la giurisprudenza formatasi in relazione all'art. 15 comma primo lett. c) della legge n. 55 del 1990, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992 (v. Cass. n. 2065 del 1999) e dunque ripetere che (anche) l'art. 58 n. 1 lett. c) "contiene una norma di chiusura, volta ad impedire l'esclusione dall'area della decadenza di comportamenti non specificamente previsti, ma egualmente lesivi dell'interesse protetto, con la conseguenza che la ineleggibilità e la decadenza operano con riferimento ad ogni condotta che integri la componente materiale di una fattispecie criminosa autonoma (o di una circostanza aggravante estrinsecantesi nell'abuso dei poteri o nella violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione)".

Non è dubbio che nella previsione di tale norma "di chiusura" debbano rientrare i reati previsti dagli artt. 476 e 479 c.p. (le falsità commesse dal pubblico ufficiale) nella cui materialità è già compresa la violazione dei doveri inerenti alla funzione di pubblico ufficiale - ragione, questa, per la quale ai reati stessi non risulta applicabile l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 9 c.p.: v. Cass. Pen. Sez. 6 n. 12041 del 18.12.1982 emessa all'udienza del 16.06.1982. Dalla sentenza S.U. 20.07.1994, imp. ..., nella quale fu precisato che l'espressione reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, adoperata dal Legislatore per la definizione dei c.d. reati ministeriali, deve essere intesa "conformemente a come vengono intese analoghe espressioni, caratterizzate dal riferimento all'esercizio delle funzioni, che si rinvergono, ad esempio, negli artt. 316, 341, 362, 476, 478, 479, 480, 496, 617 ter C.P., nel senso della riconoscibilità del rapporto di strumentale connessione previsto dal legislatore tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto, non si traggono diverse conclusioni atteso che detta sentenza ha soltanto affermato che per i c.d. reati ministeriali è sufficiente il nesso di strumentale connessione con l'esercizio delle funzioni, senza necessità alcuna che la condotta configurante il reato ministeriale sia "arricchita di ulteriori elementi qualificanti quali l'abuso dei poteri o delle funzioni o la violazione dei doveri di ufficio". c) sotto il profilo dell'applicabilità della norma al ..., con riferimento alla sua qualità di concorrente *extraneus* nel reato di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale.

La censura è del pari infondata.

È sufficiente il richiamo ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, dai quali non v'è ragione alcuna di discostarsi per il caso ora all'esame - *ex multis* la sentenza n. 9087 del 1993, (nella fattispecie decisa dalla sentenza si trattava dell'art. 15 comma primo lett. c) della legge n. 55 del 1990 come modificato dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992, il cui tenore "coloro che sono stati condannati ... per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una funzione pubblica o a un pubblico servizio ..." è letteralmente identico a quello dell'art. 58 lett. c) del d.p.r. n. 267 del 2000) - per porre in rilievo che "la norma non restringe la causa ostativa alla candidatura, o di ineleggibilità o di decadenza ai soli soggetti che esercitano la funzione pubblica o il pubblico servizio, ma pone come impedimento all'accesso o di ineleggibilità alla carica elettiva o di decadenza dalla stessa soltanto la condanna per detti reati, indipendentemente dal fatto che il condannato sia l'esercente la pubblica funzione o il pubblico servizio, ovvero altro soggetto che abbia agito in situazione di concorso con il primo".

La norma dell'art. 58 lett. c) configura, infatti, la causa ostativa alla candidatura con riferimento - in piena coerenza con le sue finalità - non alla qualità dell'agente bensì alla circostanza che il soggetto abbia riportato una condanna per un reato che sia stato commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, sicché si dimostra del tutto infondata la tesi che, in tal senso applicata, della norma sia stata data una interpretazione analogica o estensiva (in questi termini il ricorso ... a pag. 23). 3.1. sulla questione di (il)legittimità costituzionale dell'art. 58-c cit. con riferimento agli artt. 3, 27 e 51 della Costituzione sotto il profilo a) dello "sproporzionato rigore rispetto alla natura ed alla gravità dei reati in essa

contemplati", della "enorme durata della privazione del diritto di elettorato passivo" e della "irragionevole disparità di trattamento di situazione di fatto in relazione al concorrente non investito di pubblici uffici".

La questione è manifestamente infondata (utile al riguardo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale sul tema) sotto ogni profilo per l'assorbente rilievo che, considerate le finalità della norma, non appaiono irragionevoli le scelte operate dal legislatore appunto per la finalità di impedire l'assunzione di pubblici uffici, ancorché elettivi, da parte di soggetti che a qualunque titolo siano rimasti implicati, al punto da riportarne condanna alla pena della reclusione, nella commissione di illeciti penali commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione (v. con riferimento all'analoga norma dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 la sentenza di questa Corte n. 9068 del 1997). 4 - sulla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 166 c.p. con riferimento agli artt. 167 e 179 c.p. in relazione agli effetti della sospensione condizionale della pena.

Il motivo è infondato.

Il comma 5 dell'art. 58 cit. esclude l'applicazione delle cause ostative alla candidatura nei confronti di coloro cui è stata concessa la "riabilitazione ai sensi dell'art. 179 del codice penale ...". Il riferimento del legislatore è ad uno specifico istituto penalistico, sicché è precluso, come la Corte di merito ha ben ritenuto, estendere la cessazione della causa ostativa alla candidatura in via di interpretazione ad altri istituti, quali la sospensione condizionale della pena, dei quali il medesimo legislatore non ha tenuto conto.

Manifestamente infondata appare la proposta questione di legittimità costituzionale, trattandosi anche qui di scelta non irragionevole del legislatore, considerata la diversità di presupposto dei due istituti penalistici.

I ricorsi debbono essere, pertanto, rigettati.

*Omissis.*